ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI ROTELLA – MONTALTO DELLE MARCHE

Carassai – Castignano – Montalto delle Marche - Rotella

Istituto in Rete Collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata e l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Sede amministrativa: Via della Scuola, 1 - 63068 MONTALTO DELLE MARCHE (AP)

Sede Legale: Via Piane – 63071 ROTELLA (AP) Tel. +39.0736829437

Codice Meccanografico: APIC809006 - Codice Fiscale: 80007490446

E-mail: apic809006@istruzione.it; PEC: apic809006@pec.istruzione.it ; Sito Web: https://omnirotellamontalto.edu.it

PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA ALUNNI BES



Ogni studente suona il suo strumento,

non c'è niente da fare.

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia.

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo,

è un'orchestra che prova la stessa sinfonia.

Daniel Pennac

INDICE

PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA ALUNNI BES **1**

PREMESSA 3

DESTINATARI 4

FINALITÀ 4

DEFINIZIONI ESSENZIALI: COSA SI INTENDE PER ALUNNI CON B.E.S. 6

B.E.S. 6

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) 6

ALUNNI CON D.S.A. (L. 170/2010) 7

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 7

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ. 7

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (F.I.L.) 8

RIFERIMENTI NORMATIVI 8

PROSPETTO GENERALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES 13

RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 14

MODALITÀ OPERATIVE: FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 17

AZIONI PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 20

DOCUMENTI E TEMPISTICA 20

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 22

ORIENTAMENTO 23

DOCUMENTAZIONE per ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO (DSA) e in generale per tutti quelli in possesso di una diagnosi, cioè con disturbi evolutivi specifici 24

DOCUMENTAZIONE 24

PROVE INVALSI 26

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 27

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO E SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE 27

PREMESSA

Un protocollo di accoglienza per alunni con B.E.S., esplicita l'attenzione della scuola nei confronti degli alunni con disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento o altri disturbi, nonché problematiche e disagio scolastico determinato da fattori ambientali, culturali o linguistici, ed è finalizzato a favorirne l'inclusione oltre che ad assicurarne il diritto allo studio ed il successo scolastico.

Con tale documento la scuola si impegna, quindi, a mettere in atto tutte le procedure e le azioni finalizzate a promuovere un'efficace formazione di tali alunni attraverso l'adozione di strategie didattiche che esplicitino una progettazione didattica ed educativa personalizzata, sia negli obiettivi che nei percorsi formativi. Il Protocollo di accoglienza va inteso come strumento di inclusione all'interno di ogni istituzione scolastica; esso definisce e chiarisce sia le azioni che gli agenti coinvolti dei quali precisa ruoli e funzioni.

Il protocollo, al contempo, formalizza le procedure da attuare: a partire dall'ingresso in istituto di un alunno con BES e dalla consegna della diagnosi, fino alla redazione del PDP/PEI e, attraverso il monitoraggio dello stesso, alla valutazione finale delle azioni intraprese.

Il documento è condiviso all'interno dell'istituto e costituisce un atto di rilevanza gestionale e organizzativa che, insieme al PTOF ed al PI, esplicita l'operato della scuola dal punto di vista pedagogico e formativo.

Il Protocollo di Accoglienza si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:

•amministrativo-burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli alunni);

•comunicativo-relazionali (prima conoscenza dell'alunno e accoglienza all'interno della nuova scuola);

•educativo–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'equipe pedagogica e didattica);

•sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio).

DESTINATARI

Il protocollo di accoglienza costituisce una guida di informazione ed azioni per i diversi attori della comunità educante e per le famiglie degli alunni che si relazionano con la comunità stessa a partire dal momento dell'iscrizione e, successivamente, nel prosieguo del percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione dell'inclusione di tali alunni e di dialogo tra scuola e famiglia. Destinatari, dunque, del protocollo di accoglienza sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria e tecnico, i docenti, i collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo

dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: rappresentanti dell'ASP, educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, insegnanti di supporto nel dopo scuola, terapisti ecc.

FINALITÀ

Il nostro Istituto, attraverso il Protocollo di Accoglienza, intende raggiungere le seguenti finalità:

- creare un ambiente accogliente e un clima che favoriscano l'integrazione, la collaborazione,
- la solidarietà tra pari;
- definire, promuovere ed adottare pratiche condivise tra tutto il personale dell'Istituto;
- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso
- percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento;
- mettere in atto e integrare gli aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza,
- integrazione, orientamento;
- informare e formare adeguatamente il personale coinvolto;
- ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione attraverso l'analisi dei
- fattori contestuali, sia ambientali sia personali, e l'adozione di interventi ad hoc;
- condividere e rendere visibile, individuabile ed accessibile la modulistica essenziale di
- riferimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari,
- durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti.

DEFINIZIONI ESSENZIALI: COSA SI INTENDE PER ALUNNI CON B.E.S.

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

Nell'acronimo BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- disabilità, ai sensi della L.104/92 comma 1 e comma 3;
- disturbi evolutivi specifici
    - deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e iperattività), ai sensi della L.170/2010;
    - disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia);
- svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, come da Direttiva MIUR 27/12/2012 e C.M. n.8/21013.

B.E.S.

Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti i discenti in situazione di "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".(Direttiva Min. 27/12/2012 e C.M n.8/2013)

ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

Per gli alunni che fanno parte di questa categoria il GLO, sulla scorta del PF, elabora il PEI, documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art, 12 della legge suddetta.

ALUNNI CON D.S.A. (L. 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento, riguardano tutti i discenti con difficoltà specifiche dell'apprendimento, in particolar modo letto-scrittura, calcolo, e difficoltà di memorizzazione /astrazione. Per questi alunni il Consiglio di Classe elabora un Piano Didattico Personalizzato prevedendo misure dispensative e strumenti compensativi.

ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità strutturate sulla base della normativa vigente.

ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL'ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ.

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo

A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all'acronimo che si usava perl'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività), presentano tale disturbo in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio;disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia;disturbi dell'umore, etc.

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO INTELLETTIVO LIMITE (F.I.L.)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.

L'adozione di un Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni stabilite dalla legislazione vigente e di avviare, sviluppare, monitorare ed, eventualmente, modificare il principio della personalizzazione dell'insegnamento (L. 53/2003) in ogni momento del percorso scolastico dell'alunno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 3 della Costituzione italiana sancisce che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …"

legge n. 104 (Legge Quadro) del 5 febbraio 1992, all'art.3, commi 1 e 2, definisce come persona con disabilità "… colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo sociale di emarginazione …". La Legge n.104, chiarisce che l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona che si trova in situazione di difficoltà nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 18/2009, impegna a prevedere forme di integrazione scolastica nelle classi comuni... .

Principio Fondatore (dal DPR 275/99 art.4)

Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello sviluppo delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento.

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità – MIUR 2009

Rappresentano il documento con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fornisce indicazioni in materia di integrazione degli alunni disabili nella scuola.

Le direttive mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali; confermano il principio della piena integrazione nelle classi ordinarie e ripercorrono le tappe degli interventi realizzati in questi anni nella pratica operativa al fine di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle norme che disciplinano la materia.

Legge n.170 dell'8 ottobre 2010

Riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come "DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO" assegnando al sistema nazionale d'istruzione il compito di individuare forme didattiche e modalità di valutazione adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo scolastico. Garantisce, dunque, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA l'adozione di una didattica

personalizzata e la possibilità di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi anche in sede di verifica e di valutazione e nel corso di tutti i cicli dell'istruzione, compresi gli studi universitari e gli Esami di Stato.

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (D.M.12 luglio2011)

Presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA. Propongono una riflessione accurata sul ruolo della scuola dell'infanzia nell'identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Chiariscono compiti e azioni di ogni agente coinvolto nel percorso formativo dello studente.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successiva C.M. n.8 del 6/3/2013 contenente "indicazioni operative"

Introducono la necessità di riconoscere agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) il diritto ad una personalizzazione del percorso formativo. Tali bisogni possono essere non certificati, non ancora diagnosticati e non patologici. Essi comprendono l'area dello svantaggio scolastico che "è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit", includendo svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici e disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse ed estendendo a queste categorie le stesse misure della Legge n.170/2010.

Forniscono indicazioni alle istituzioni scolastiche sulle azioni strategiche da intraprendere per perseguire una "politica di inclusione": costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione), elaborazione del PI (Piano per l'Inclusività).

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014

Con tale documento si aggiornano alcune disposizioni per gli alunni stranieri del 2006, secondo le disposizioni di legge, in modo da chiarire per gli addetti ai lavori della scuola i margini di "manovra" delle azioni educative e didattiche. Le linee propongono una lettura sotto la lente del concetto dell'inclusione, andando oltre l'obiettivo del primo "step" dell'integrazione degli stranieri, sia con o senza cittadinanza italiana. Nelle indicazioni operative si fa riferimento alle norme di base per l'accoglienza da parte delle scuole e si affrontano le problematiche per la gestione di questa realtà nella quotidianità delle situazioni, soprattutto mettendo al centro dell'attenzione la comprensione della lingua e gli scambi comunicativi in lingua italiana tra questi alunni e il contesto scolastico.

Legge 13 luglio 2015 n.107. Riforma della scuola “La Buona scuola”

La legge n.107/2015 già negli intenti e finalità esplicitati nel comma 1 auspica una scuola che possa garantire il successo formativo di tutti, contrastando le disuguaglianze e rispettando tempi e stili di apprendimento propri di ciascun alunno:

Art.1

c.1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

D Lsg. 66/2017 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Nel Decreto si dispone la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno per favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, per poter fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione; 3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; 4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali; 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione; 7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica; 8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio)per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; 9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5febbraio 1992, n. 104.

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n° 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.

DL.gs n.96/2019 “Disposizioni integrative e correttiva al decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66”

D.I. 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

DL.gs 62/2024 definisce la condizione di disabilità , la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e l’attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L**’articolo 4** ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. La parola handicap è sostituita da “***condizione di disabilità***”

PROSPETTO GENERALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI BES

DISABILITÀ certificata legge 104/92

- Intellettiva
- Sensoriale
- Pluridisabilità

DES disturbi evolutivi specifici

- DSA certificati legge 170/2010
- ADHD,DOC disturbo linguaggio e disturbo non verbale (D.M.Miur 27/12/12, Linee guida 2013)



SVANTAGGIO D.M. 27/12/12

- Linguistico (compresi i NAI)
- Socio-economico
- culturale

RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE COINVOLTO NEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

PERSONALE	COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO	Consultivi/ orientativi. Formazione delle classi. Assegnazioni insegnanti di sostegno e predisposizione/approvazione orario. Rapporti con le Amministrazioni locali
PERSONALE AMMINISTRATIVO	Accoglie la documentazione e la inserisce nel fascicolo riservato dell'alunno. Passa la comunicazione ai docenti interessati o al coordinatore di classe e alla Funzione Strumentale di Istituto. Mantiene i contatti con le strutture sanitarie per organizzare gli incontri previsti tra i docenti, gli specialisti e la famiglia. Formula le convocazioni dei GLI e li invia agli interessati. Compila la parte amministrativa dei documenti richiesti da altre istituzioni, quali Miur, Istat… Cura la compilazione della Piattaforma USR sugli alunni con L. 104/92. Controlla la scadenza della certificazione e contatta i genitori per informarli
FUNZIONI STRUMENTALI	Coordina il lavoro degli insegnanti di sostegno e gestisce i rapporti con l'ASL, anche nella realizzazione del GLI; Partecipa alle riunioni dei GLO. Diffonde nei plessi il materiale informativo relativo ai DSA ed è punto di riferimento per l'attivazione della procedura corretta alla individuazione dei soggetti, verso i quali approfondire l'indagine per l'ottenimento dai genitori dell'eventuale diagnosi. Si attiva per coinvolgere le scuole in attività collegate alla riduzione del disagio e al perseguimento del benessere per tutti gli alunni dell'Istituto.

COLLABORATORI SCOLASTICI	Aiuta l'alunno disabile nei servizi, negli spostamenti interni e a mensa. Collabora per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione dell'alunno.
INSEGNANTE DI SOSTEGNO	È titolare della classe in cui è inserito l'alunno certificato e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione. Cura gli aspetti metodologici e didattici. Elabora, insieme agli insegnanti curricolari e presenta il modello per la Programmazione individualizzata e il Piano di lavoro annuale dell'alunno. Coordina la compilazione delle documentazioni previste (relazione iniziale PEI Relazioni finali ecc). Partecipa ai GLO. Consulta il fascicolo personale dell'alunno o degli alunni con disabilità. Tiene i rapporti con famiglia, operatori ASL ed eventuali centri di riabilitazione.
INSEGNANTE CURRICULARE	Collabora con l'insegnante di sostegno e cura i rapporti con famiglia, operatori ASL... Accoglie l'alunno nel gruppo-classe e ne garantisce l'inclusione. Partecipa ed elabora la stesura della documentazione e del PEI. Partecipa ai GLO. Si interscambia con l'insegnante di sostegno per favorire l'autonomia dell'alunno. Assistente specialistica
ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA	Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell'alunno alle attività educative e formative. Si attiva per il potenziamento dell'autonomia dell'alunno nella comunicazione e relazione.
GENITORI	Forniscono informazioni sull'alunno. Collaborano alla stesura del PEI in base alle loro competenze. Sono tenuti a consegnare in segreteria tutti i documenti o le relazioni che vengono rilasciate dalle strutture o dai professionisti (privati o pubblici)

MODALITÀ OPERATIVE: FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

Fasi	Tempi	Attività per l'alunno bes
ISCRIZIONE	Entro il termine stabilito annualmente da norme ministeriali.	L'alunno può visitare la scuola con la famiglia ed avere un primo contatto conoscitivo. Successivamente la famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la segreteria dell'Istituto nei termini prestabiliti, compilando l'apposito modulo disponibile in segreteria. I genitori consegneranno al Dirigente Scolastico la la certificazione di handicap e il profilo di funzionamento (ove quest'ultimo non è disponibile la Diagnosi Funzionale) e la documentazione INPS; segnaleranno, quindi, particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia…). La segreteria predisporrà un fascicolo personale dell'alunno che sarà conservato in luogo sicuro. Il Dirigente Scolastico, affiancato dai docenti con incarico di Funzione Strumentale B.E.S., controllerà che il numero delle ore di sostegno didattico necessario all'alunno sia congruo e, in caso di particolari problematiche, inoltrerà agli Enti Locali richiesta di assistenza specialistica alla comunicazione ed eventuali altre problematiche inerenti il trasporto e/o la mensa. I docenti Funzione Strumentale B.E.S. contatteranno gli specialisti che seguono l'alunno e promuoveranno momenti di

		confronto al fine di ottenere informazioni inerenti tutti gli aspetti della personalità e delle problematiche del discente. La famiglia dovrà far pervenire, tempestivamente, la certificazione attestante la diagnosi.
PRE ACCOGLIENZA	Giugno-settebre	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola, viene assicurato il passaggio di notizie sugli alunni diversamente abili o con altro BES, attraverso incontri tra docenti curricolari e di sostegno (oltre ad eventuali educatori) della scuola di provenienza e docenti curriculari, con la presenza del referente BES della nuova scuola
CONDIVISIONE	Settembre	Prima dell'inizio delle lezioni si riunirà la Commissione GLI per conoscere la situazione di ogni studente con disabilità dell'Istituto Omnicomprensivo. Inoltre, se lo scolaro cambia ordine di scuola ci sarà un incontro con gli insegnanti della scuola di provenienza per acquisire informazioni sull'alunno e sull'azione educativa svolta nel precedente ordine di scuola . Ogni insegnante di sostegno leggerà Diagnosi Funzionale e tutta la documentazione relativa allo scolaro e presenterà le difficoltà dell'alunno a tutti gli insegnanti della sezione/classe, all'educatore, all'assistente alla comunicazione e all'autonomia. Trasmetterà altresì le informazioni ricevute dal docente con incarico di Funzione Strumentale B.E.S. ed eventualmente dai genitori e dagli specialisti

ACCOGLIENZA **INSERIMENTO**	Settembre, ottobre primo periodo di frequenza	Durante la prima settimana di scuola vengono predisposte attività rivolte alle classi coinvolte e non solo, finalizzate ad un positivo inserimento. Viene costruito un primo percorso didattico e nel contempo vengono messe in atto le fasi del progetto di accoglienza predisposto. Le osservazioni iniziali indicheranno i punti di forza e di debolezza dello studente, in riferimento alle varie dimensioni di sviluppo; seguiranno gli incontri con l'equipe clinica, la famiglia e tutte le figure che interagiscono con l'alunno per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Tutti i docenti metteranno in atto le attività e le strategie per l'inclusione dell'alunno all'interno della classe, secondo le indicazioni riportate nel P.E.I.
Verifica intermedia	Gennaio-febbraio	Alla fine del quadrimestre sarà convocato il secondo Glo al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Qualora le UMEE non garantissero l'incontro per la verifica, la scuola provvederà a indire il GLO per condividere il percorso effettuato con i membri inseriti nel Decreto di costituzione del GLO.
Verifica finale	giugno	Scuola, famiglia, educatori ed UMEE provvedono alla verifica finale del P.E.I. e alla quantificazione delle ore per il successivo anno scolastico (sostegno ed dove è necessario assistenza autonomia). Qualora le UMEE non garantissero l'incontro per la verifica, la scuola provvederà a indire il GLO per condividere il percorso effettuato con la famiglia e gli eventuali educatori.

INCLUSIONE	Tutto l'anno	Vengono messi in atto tutti gli interventi per favorire l'inclusione dell'alunno all'interno della classe.

AZIONI PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

DOCUMENTI E TEMPISTICA

DOCUMENTO	**CHI LO REDIGE**	**QUANDO**
CERTIFICAZIONE DI HANDICAP (art. 2, D.P.R. 24.02.1994) contiene l'indicazione di patologia, gravità e necessità di addetto all'assistenza.	La Commissione dell'AST, su richiesta della famiglia.	Di norma, la certificazione avviene nel primo anno di scolarizzazione ed è rinnovata ad ogni passaggio di ciclo scolastico o allo scadere della data indicata sulla certificazione
PROFILO DI FUNZIONAMENTO D.M N. 182/2020 ,ove non è disponibile DIAGNOSI FUNZIONALE (art. 3, D.P.R. 24.02.1994) Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato.	Operatori AST o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'AST	All'atto della prima segnalazione ed è rinnovata ad ogni passaggio tra un ordine di scuola all'altro e/o secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006 o in presenza di nuove condizioni.
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E' il documento con cui il consiglio di classe disegna un percorso didattico inclusivo per gli alunni	Insegnanti curricolari, docente di sostegno, operatori delle agenzie extrascolastiche e genitori dell'alunno	Il PEI viene formulato di norma entro il 30 ottobre verificato alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell'anno.

con disabilità. Il documento fissa gli obiettivi e le attività che si faranno durante l'anno scolastico, e costruisce un tessuto di collaborazione tra scuola e famiglia, nel quale vengono predisposti tutti gli interventi messi in atto dalla scuola. All'interno del PEI devono essere indicati gli obiettivi educativi che si vogliono raggiungere, gli strumenti e le attività che si utilizzeranno per conseguirli e i criteri di valutazione. Si tratta, quindi, di un documento complesso e corposo, che fa da raccordo tra tutti gli interventi che vengono realizzati durante l'anno, coordinandoli e integrandoli. Per questo motivo, il PEI è destinato a periodiche verifiche e cambiamenti, per adattarlo all'evoluzione dell'alunno. Un'ulteriore innovazione del Piano Educativo Individualizzato è stata introdotta dal DM 66/2017, che permette l'uso, all'interno del documento, della classificazione ICF-CY. Questo implica l'adozione di un approccio molto più rigoroso e scientifico nella verifica delle potenzialità dell'alunno e nella strutturazione del percorso formativo		
FASCICOLO PERSONALE Il fascicolo è composto da diverse parti e comprende: documentazione medica, DF e PEI; verbali GLO; proposte per il successivo anno scolastico.	Addetto segreteria, Funzioni strumentali, GLI.	La documentazione va raccolta durante tutto l'anno scolastico e depositata, man mano, nell'Ufficio alunni dell'Istituto. Viene compilato durante l'ultimo GLO

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

D.P.R. n°122 giugno 09 – D.L.VO. n°62 aprile 2017 - D.I. 182/2020

La valutazione deve essere congruente con quanto definito nel PEI, dove vengono stabiliti i criteri didattici da adottare per le verifiche e la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte, articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10, D.L.VO. n°62. Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti con disabilità, in sede d'esame possono svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativi/didattici e programmati nel PEI. Nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle prove differenziate affrontate in sede d'esame, né riferimenti alla certificazione o dati identificativi della disabilità. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della Scuola Secondaria di Secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. (D.L.VO. n°62 art 11) Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.

Con riferimento al secondo ciclo, le disposizioni contenute nel DLgs 62/2017 riguardano il solo esame di Stato e non la valutazione intermedia «Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato». Spetta dunque al Consiglio di classe stabilire la tipologia delle prove che il candidato sosterrà, ossia prove equipollenti e prove non equipollenti. Anche qui, come nel primo ciclo si prevedono prove "differenziate": ma tali prove, oltre a essere differenziate, sono distinte nelle due tipologie sopra richiamate, equipollenti (che danno diritto al rilascio del diploma) e non equipollenti (che conducono al rilascio dell'attestato

ORIENTAMENTO

Le azioni di orientamento per gli alunni con disabilità, come per tutti gli alunni, dovrebbero iniziare fin dalla Scuola dell'Infanzia, venendo a costituire un processo che accompagna i ragazzi nel corso della crescita, supportandoli nel percorso della conoscenza di sé, delle proprie capacità, desideri, aspirazioni. L'orientamento dovrebbe costituire un aspetto fondante del "progetto di vita"(**DL.gs62/2024**), termine con cui si indica l'insieme coordinato degli interventi messi in campo dalle varie istituzioni, al fine di garantire supporto e sostegno alla crescita personale ed allo sviluppo delle competenze necessarie e possibili per ciascun allievo con disabilità. Accompagnando la crescita di ogni allievo, in particolare di quelli certificati, occorre particolare attenzione per cogliere le varianti e le variabili che possono comparire anche inaspettatamente o che possono essere rese possibili dal lavoro che man mano si realizza. I mutamenti che intervengono nel corso dello sviluppo sono spesso indicati da segnali molto sottili, percepibili solamente grazie ad una attenzione costante, ad un ascolto continuo e ad una vasta capacità di accogliere e di "contenere" ciò che viene espresso dall'allievo. Da ciò deriva la necessità che la scuola definisca percorsi orientativi mirati alle singole situazioni, non solo alla luce del proseguo formativo, ma anche, all'inserimento nel mondo del lavoro.

DOCUMENTAZIONE per ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI di APPRENDIMENTO (DSA) e in generale per tutti quelli in possesso di una diagnosi, cioè con disturbi evolutivi specifici

DOCUMENTAZIONE

L'Assistente Amministrativo: accoglie la documentazione e la inserisce nel fascicolo riservato dell'alunno; passa la comunicazione ai docenti interessati o al coordinatore di classe e alle funzioni strumentali di Istituto; compila la parte amministrativa dei documenti richiesti da altre istituzioni, quali Miur, Istat…

I docenti non accettano mai documenti sanitari (diagnosi o altro) senza che siano prima stati consegnati al protocollo in segreteria.

DOCUMENTO	**CHI LO REDIGE**	**QUANDO**

DIAGNOSI: è la descrizione del disturbo che lo specialista consegna alla famiglia. Di norma, al documento è allegata una RELAZIONE CLINICA con le indicazioni riguardanti gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare.	NEUROPSICHIATRA INFANTILE O PSICOLOGO DELL'ETÀ EVOLUTIVA La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti delle UMEE o a soggetti accreditati e convenzionati. Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione.	Al momento della prima segnalazione È aggiornata in caso di passaggio dello studente da un grado di scuola ad un altro, oppure quanto lo specialista lo ritenga necessario, anche tenendo conto delle indicazioni del consiglio di classe o della famiglia.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) Il PDP è un documento ufficiale che impegna scuola, famiglia e studente in un patto formativo. Si tratta sostanzialmente di un documento 'aperto', ovvero da sottoporre periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e verificare il raggiungimento degli obiettivi (come chiarito nell'art.5 comma 3 della L.170/2010). È consigliabile, pertanto, che il PDP venga verificato dal Consiglio di classe, oltre che all'inizio dell'anno scolastico, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche laddove siano rilevati cambiamenti nei bisogni e/o nelle difficoltà dell'alunno. Specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica e adottati da tutto o parte del C. di C. L'introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità individuali e all'entità del disturbo e possono avere anche carattere temporaneo (L.170/10). Per quanto riguarda le misure didattiche riportate nel P.D.P., si ricade in tre categorie: 1) Strumenti compensativi: mezzi che mettono in grado lo studente di compensare il suo specifico deficit. 2) Misure dispensative: possibilità di far evitare allo studente le azioni che lo mettono in difficoltà. Le misure dispensative non favoriscono l'acquisizione di autonomia, quindi bisogna limitarne l'uso allo stretto indispensabile. 3) Progettazioni didattico educative calibrate (es. riduzione di alcune parti di programma, minori difficoltà negli esercizi ecc.) In pratica, qualcosa di molto simile a quello che sono gli	I docenti della classe prendono visione della diagnosi e delle indicazioni dello specialista e redigono il documento che prevede: la descrizione della situazione dello studente reperita nella relazione clinica; l'individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati dal C.di C.; la metodologia e le attività didattiche adeguate alle capacità dello studente; le modalità di verifica dell'apprendimento (colloqui orali, verifiche scritte, altro...); i criteri di valutazione adottati. L'adozione delle misure stabilite nel PDP è collegiale. Periodicamente va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, la necessità e l'efficacia delle strategie e delle misure introdotte, adattandole ai bisogni e all'evoluzione dello studente. Per le classi ponte, il PDP sarà fatto visionare dalla segreteria alle docenti che accoglieranno l'alunno dopo l'incontro di scambio di informazioni sugli alunni tra i due ordini di scuola I PDP dei vari alunni saranno custoditi, in originale, presso gli uffici di Dirigenza nel fascicolo personale dell'alunno e nel registro elettronico, sezione "documenti ed eventi" "per alunno" (non visibile area tutori)	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (inizi dicembre) per gli alunni dei quali la documentazione è già agli atti. Per gli alunni, la cui documentazione perviene durante il corso dell'anno, il PDP sarà compilato quanto prima.

obiettivi personalizzati. Alcune precisazioni importanti: Le eventuali semplificazioni di cui al punto 3 non possono essere tali da configurare una programmazione per obiettivi differenziati (che in questo caso non sono ammessi).		

PROVE INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica una nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, con questa nota viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni BES. Anche nelle prove INVALSI viene previsto l'utilizzo da parte degli alunni DSA di alcuni strumenti compensativi (è inoltre possibile in casi particolari la dispensa dalla prova). Gli strumenti compensativi previsti sono: -prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia; - utilizzo del PC e delle prove digitali; - lettura delle prove da parte di un lettore; - tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate. Gli obiettivi finali non sono, comunque, differenziabili.

ESAMI CONCLUSIVI NEL PRIMO E SECONDO CICLO D'ISTRUZIONE

In sede di esame le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente dovrà in ogni caso sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno. Per la lingua straniera si potrà avere la dispensa dalla prova scritta, sostituita da una prova orale da eseguire il giorno dello scritto. Questo sarà possibile solo se: risulterà scritto nella diagnosi, ci sarà l'accordo dei genitori e dei docenti e sarà una modalità già attivata durante il percorso curricolare dell'alunno. Se la diagnosi dispone l'esonero dalla lingua, la prova non sarà effettuata, ma ciò comporterà non il conseguimento del diploma, ma solamente un attestato di frequenza che documenterà il percorso scolastico e formativo dello studente, permettendo l'iscrizione e la frequenza alla Scuola Secondaria di secondo grado o alla formazione professionale. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari. Il Documento del 15 maggio, riporta le informazioni utili alla commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove dovranno pertanto essere riportate 8 nell'allegato riservato che non sarà pubblicato, né affisso all'albo ma inserito nella documentazione della classe da consegnare al Presidente della Commissione. FASCICOLO RISERVATO da allegare al Documento del 15 Maggio dovrà contenere: Dati anagrafici dell'alunno Presentazione dell'alunno da parte del consiglio di classe Segnalazione AST e/o sintesi del profilo funzionale dell'alunno (diagnosi) Metodologie e procedure utilizzate per lo svolgimento delle prove durante l'anno/anni PDP con indicazione degli strumenti compensativi e/o dispensativi utilizzati dall'alunno Prove di simulazione equipollenti Griglie di valutazione personalizzate Firme dei docenti del Consiglio di classe. E' importante

precisare tutto in quanto, nel Fascicolo riservato, debbono comparire tutte le informazioni utili alla Commissione per l'espletamento e la valutazione delle prove degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento o con altri tipi di Bisogni Speciali.